



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI RESIDENZIALI PRIVATE PER L'ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- la Legge n. 199 del 18 dicembre 2008;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 7 maggio 1999;
- la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 (conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;
- la Legge n. 80 del 23 maggio 2014 (conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014);
- la Legge Regionale n. 36 del 16 dicembre 2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1288 del 3 agosto 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO:

che i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono presentare domanda per l'accesso al Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengono un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare per l'anno 2019.

**LA DOMANDA DI CONTRIBUTO POTRA' ESSERE PRESENTATA AL COMUNE ENTRO
VENERDI' 15 NOVEMBRE 2019.**

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando ha per oggetto l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a beneficio dei conduttori di immobili che sostengono un canone eccessivamente oneroso rispetto al proprio reddito familiare.

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari conduttori di immobili in possesso dei seguenti requisiti:

➤ **OGGETTIVI**

a) contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge e che abbia ad oggetto un alloggio di proprietà privata o comunque non soggetto alla generale disciplina degli alloggi E.R.P.;

b) canone mensile di locazione al netto degli oneri accessori, non superiore ad € **500,00 (cinquecento/00 euro)**;

c) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

➤ **SOGGETTIVI**

d) Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se è munito di permesso o "carta di soggiorno" tecnicamente definita permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in corso di validità ed iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente in modo continuativo al fine della maturazione del requisito richiesto (10 anni di residenza nel territorio nazionale o alternativamente 5 anni di residenza nel territorio della Regione Marche);

e) residenza anagrafica nel Comune di Cagli e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;

f) mancanza di titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale del 22 luglio 1997 n. 44 e successive modificazioni;

Art. 3 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 36/2005 i valori per il calcolo della capacità economica per l'accesso dei contributi sono così determinati:

Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente entro i valori di seguito indicati:

	Valore ISEE	Incidenza Canone/Valore ISEE
Fascia A	Non superiore ad € 5.953,87 (importo dell'assegno sociale 2019)	Non inferiore al 30 % per un importo massimo corrispondente ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;
Fascia B	Non superiore ad € 11.907,74 (importo di due assegni sociali 2019)	Non inferiore al 40 % per un importo massimo corrispondente ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale;

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del decreto

legislativo 109/98 e del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e tale da ridurre l'incidenza nei parametri previsti dalla normativa.

Il valore ISEE è diminuito del 20 % in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

Per nuclei familiari che includono ultrassessantacinquenni, disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 67%, per famiglie con un numero maggiore di cinque componenti o per altre situazioni di particolare debolezza sociale, tra cui il mancato pagamento del canone per la cd "morosità incolpevole" il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 % anche oltre il tetto fissato;

I valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dai redditi prodotti nell'anno 2017;

I Comuni, nel caso della "morosità incolpevole" derivante dalla modifica della situazione occupazionale (applicazione di ammortizzatori sociali, licenziamento causato da crisi aziendale) possono prevedere una riserva di precedenza a prescindere dalla posizione in graduatoria, fermo restando l'accertamento dell'appartenenza alla casistica dei nuclei colpiti dalla crisi economica e l'ordine di gradualità degli altri beneficiari, secondo i restanti criteri individuati dai singoli Comuni;

Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.

Il contributo potrà essere "assegnato" a condizione che raggiunga la soglia minima di € 300,00 (trecento/00 euro), in modo da evitare procedimenti che non comportino benefici apprezzabili ai richiedenti.

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Assistenza del Comune di Cagli. La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo. Qualora la domanda pervenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Art. 5 - VERIFICHE

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese in sede di istanza di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le domande da controllare verranno sorteggiate e sottoposte al controllo di tutte le dichiarazioni rese.

Per tutte le restanti domande saranno comunque verificate d'ufficio le composizioni dei nuclei familiari dichiarati e verrà controllata la regolare registrazione del contratto e la presenza delle ricevute attestanti l'effettivo pagamento del canone mensile di locazione.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge.

Art. 6 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di altri contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo (anno 2019).

In ogni caso il richiedente avrà cura di precisare:

- l'importo richiesto / già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata la domanda.

Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma precedente, il comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente Bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Art. 7 - GRADUATORIE E PUNTEGGI

Il Comune procede a formulare una graduatoria che verrà stilata seguendo il criterio decrescente della percentuale di incidenza del canone annuo di locazione sul valore dell'ISEE.

I fondi attribuiti dalla Regione Marche, qualora risultino inferiori al fabbisogno effettivo, verranno ridotti in proporzione.

In tale graduatorie è prevista una riserva di precedenza, a prescindere dalla posizione, per i soggetti in situazione di "morosità incolpevole".

Art. 8 – MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO ASSEGNATO ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

In considerazione delle modalità di formulazione della graduatoria e dell'ammissione al fondo, la presentazione della domanda non comporta la certezza di riconoscimento del beneficio economico in quanto subordinata all'assegnazione dei fondi regionali.

La ripartizione dei contributi avverrà, tenendo conto delle graduatorie, con assegnazione di una quota minima di € 300,00 a richiedente, sino ad esaurimento dei fondi concessi a questo Ente.

ART. 10 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al Ufficio Protocollo del Comune di Cagli entro e non oltre il giorno **venerdì 15 novembre 2019** pena l'esclusione dal Bando stesso. In caso di presentazione della domanda tramite raccomandata farà fede la data del timbro postale di spedizione.

ART. 11 - MODALITA' DI EROGAZIONE

Il contributo sarà erogato, agli aventi diritto, nell'ambito delle risorse del Fondo assegnato ed effettivamente disponibili e tenendo conto dei criteri definiti dagli articoli 7 e 8 del presente bando.

Cagli, 24 settembre 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Liziano Giovannelli)

Comune di Cagli - Piazza Matteotti n. 1
Ufficio Assistenza e Pubblica Istruzione - Tel. 0721/780726-780732 Fax: 0721780764
mail m.martinelli@comune.cagli.ps.it pec comune.cagli.sviluppoeconomico@emarche.it

INFORMATIVA PRIVACY

Art.13 Regolamento U.E. 679/2016

in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato

Ai sensi dell'art. 13 del R.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Cagli con sede in Piazza Matteotti n. 1 – Il R.P.D. è il sig. Tiziano Giovannelli – t.giovanelli@comune.cagli.ps.it – Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (Legge n° 431/1998; art. 68 D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini della erogazione di benefici economici ed abilitazioni). La base giuridica è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. e) del R.E. 679/2016 e dal D.P.C.M. 194/2014 - Il trattamento è eseguito con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti soggetti autorizzati al trattamento presso gli uffici del Comune di Cagli: servizio protocollo e ufficio contabile; alla Regione Marche e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dell'eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi. I dati relativi ai contratti locativi privati che accedono al fondo alimentano l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata comunicazione comporta quindi l'impossibilità di concludere il procedimento ovvero del provvedimento finale. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui dagli artt. 15 a 22 del citato R.E., rivolgendo le richieste al Comune di Cagli, nonché ai sensi dell'art. 77 quello di proporre reclamo all'Autorità Garante.